



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2130

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

Indice

1. DDL S. 2130 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2130	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	13
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022	14
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022	38

1. DDL S. 2130 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2130
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

Titolo breve: *Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia*

Iter

22 febbraio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2130

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Candiani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Carlo Doria](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Ugo Grassi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzagli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI D'INCHIESTA , INCHIESTE PARLAMENTARI , MAGISTRATURA ,
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Articoli

COMPETENZA (Art.2), SENATORI (Art.3), DEPUTATI (Art.3), PRESIDENTE DEL SENATO (Art.3), PRESIDENTE DELLA CAMERA (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 7, 8), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.3), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Art.4), SEGRETO D'UFFICIO (Artt.5, 6), PENE DETENTIVE (Artt.5, 6), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pasquale Pepe \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 15 febbraio 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente l'8 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 313 dell'8 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 15 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 405 del 17 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2130

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2130

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OSTELLARI**, **PILLON**, **Emanuele PELLEGRINI**, **URRARO**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDIANI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **DORIA**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **PAZZAGLINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **RICCARDI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TESTOR**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2021

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge attinge ad una proposta redatta dal Partito radicale, a seguito della radiazione dall'ordine giudiziario del dottor Luca Palamara, già presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) e già consigliere del Consiglio superiore della magistratura (CSM), sancita in data 9 ottobre 2020 dalla sezione disciplinare del CSM, nonché delle precedenti dimissioni di sei consiglieri togati del CSM stesso. Allo sconcerto dell'opinione pubblica ha dato voce anche il procuratore emerito di Venezia Carlo Nordio, che il 2 febbraio 2021 dichiarava: « La gravità delle circostanze, peraltro già in parte note, emerse dalle recenti dichiarazioni del dottor Palamara, rendono necessario un esame dettagliato, completo e imparziale delle dinamiche interne dell'ANM, del CSM e dei loro rapporti. Questo compito può essere assolto, a mio giudizio, soltanto da una commissione bilaterale con poteri inquirenti che ricostruisca, dall'inizio, il sistema parzialmente emerso dal racconto del dottor Palamara sul mercimonio di cariche attuato dalle correnti. Un sistema che ha allarmato i cittadini e screditato la magistratura » (comunicato ANSA).

In conseguenza della pubblicazione di diversi messaggi e conversazioni acquisite nell'ambito delle indagini pendenti presso la procura della Repubblica di Perugia nei confronti del dottor Luca Palamara, è emerso un quadro assai preoccupante che lascia intravedere un potere di condizionamento delle cosiddette correnti nei confronti di singoli magistrati, che si pone in contrasto con il dettato costituzionale che vuole i magistrati sottoposti solo alla legge. La stampa ha evidenziato come dal telefono portatile del dottor Palamara, attinto da un *trojan* in relazione a un'ipotesi accusatoria portata avanti dagli inquirenti di Perugia poi rimasta priva di riscontro e perciò decaduta, sono state estratte circa 60.000 *chat* che hanno come protagonisti magistrati appartenenti a tutte le correnti, aspiranti a incarichi direttivi o semidirettivi, oltre che politici e magistrati pur interessati alle decisioni che istituzionalmente competono al CSM.

Che le « correnti » in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre « occupate » delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare « il potere delle correnti ».

Lo spaccato che però è emerso, a seguito della pubblicazione delle *chat* e che per la prima volta ha

portato almeno parte dei *media* italiani a informare l'opinione pubblica, è non solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante.

Il dottor Palamara, inoltre, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al procedimento disciplinare, aveva depositato una lista testi di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designazione di un magistrato ad un incarico direttivo.

Come noto la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale riguardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolta dall'incolpato poi radiato. Tuttavia quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere investigato dal Parlamento. È difatti preciso compito del Parlamento, al fine di individuare i percorsi di riforma necessari ad evitare il perpetuarsi dell'inquietante spaccato emerso per effetto del cosiddetto caso Palamara, ma che evidentemente riguarda tutte le cosiddette correnti, quello di conoscere gli esatti contorni del « sistema delle correnti », dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria. Il feticcio dell'obbligatorietà dell'azione penale è sostanzialmente eluso da tempo, stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella formazione dei ruoli d'udienza (con particolare riguardo all'applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le « buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno 2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo organo che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato "lo strapotere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze reciproche tra giustizia e politica. Con un aspetto ancora più allarmante, che riguarda il caso del processo a Matteo Salvini, per la cui gestione Palamara adombra condizionamenti ideologici (...)" lo stesso CSM si è dimostrato del tutto inadeguato al compito. Ha sperato di cavarsela espellendo Palamara, come se fosse l'unico responsabile di un sistema che invece era perfettamente noto anche ai suoi stessi componenti. E poiché questa indagine qualcuno dovrà pur farla, e la magistratura non la può fare, l'unico organo previsto dalla Costituzione è una Commissione parlamentare » (così Carlo Nordio, in Alessandra Ricciardi, *Palamara ha parlato, ma col freno*, ItaliaOggi, 3 febbraio 2021).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, di seguito denominata « Commissione », con il compito di svolgere accertamenti e verifiche sui condizionamenti che, anche attraverso il sistema delle correnti, possono essere stati esercitati sul conferimento degli incarichi negli uffici direttivi e semidirettivi da parte del Consiglio superiore della magistratura e sugli uffici giudiziari negli ultimi venti anni in modo incompatibile con l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati.

2. Ai fini della presente legge, per « corrente » si intende il gruppo di persone associate che, condividendo un determinato indirizzo di politica giudiziaria, sposta la propria attività dal profilo teorico-speculativo a quello pratico-applicativo di gestione dell'amministrazione della giustizia e, valendosi del sostegno elettorale che destini uno o più componenti del gruppo a cariche associative interne alla categoria o esterne ad essa, influisce negativamente sulla progressione della carriera magistratuale in Italia, alterando la selezione per merito con i mezzi dell'appartenenza di fazione o con quelli dello scambio di influenze.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

- a)* verificare l'attuazione della normativa vigente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari e le eventuali violazioni da parte dei soggetti destinatari degli stessi;
- b)* accertare se il conferimento degli incarichi di cui alla lettera *a)*, nonché l'attribuzione di incarichi extragiudiziari presso il Ministero della giustizia, presso gli uffici legislativi e presso gli uffici di Gabinetto dei Ministeri, abbia influito sull'origine, sullo sviluppo o sull'esito dei processi penali in relazione alle contestazioni iniziali, per comprendere in quanti casi il principio di obbligatorietà dell'azione penale sia stato declinato con lassismo o con accanimento, dovuti non all'indipendenza valutativa del magistrato o alla limitatezza delle risorse umane, organizzative o logistiche a sua disposizione, ma alla indebita prospettazione di vantaggi di carriera;
- c)* svolgere indagini atte a far luce sul ruolo svolto dalle correnti nel cattivo esercizio delle funzioni nell'ambito degli incarichi di cui alle lettere *a)* e *b)*;
- d)* verificare se l'appartenenza alle correnti, o ad altra coalizione di interessi, abbia alterato il procedimento di selezione dei magistrati, che avviene con procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente, per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
- e)* verificare se l'appartenenza alle correnti abbia determinato, mediante il cattivo esercizio delle funzioni nell'ambito degli incarichi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza dei singoli magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, obbligatoria ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, sia con riferimento all'emissione di provvedimenti e sentenze;
- f)* proporre le modifiche alla normativa vigente necessarie per prevenire il fenomeno a causa del quale le linee di indirizzo di politica giudiziaria possono degenerare in appartenenze cogenti e in schemi di influenze condizionanti sull'indipendenza di giudizio del magistrato.

2. La Commissione, qualora nel corso dell'inchiesta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato o illecito disciplinare, a norma delle disposizioni vigenti, riferisce:

- a)* nel primo caso, all'autorità giudiziaria competente, per le conseguenti decisioni;
- b)* nel secondo caso, in relazione alla fattispecie, al Ministro della giustizia o al Consiglio superiore della magistratura o al competente organo di autogoverno, per le conseguenti decisioni.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di

voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella prima seduta successiva a quella di costituzione dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Agli interventi svolti dai componenti della Commissione nella sua sede plenaria o nelle sue sedi ristrette, a qualsiasi espressione di voto da essi comunque formulata in tali sedi, ad ogni altro atto parlamentare funzionale ai compiti della Commissione, ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di componente della Commissione, espletata anche fuori del Parlamento, si applica l'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, a condizione che non rientrino tra gli atti di cui al primo periodo del presente comma.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. La Commissione può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia.

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 6.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La Commissione può riferire al Parlamento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
2. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2130
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

Titolo breve: *Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 273 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che nel corso delle audizioni informali svoltesi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2419 e 1425 (Equo compenso prestazioni professionali) e n. 758, n. 1948 e n. 2139 (geografia giudiziaria) è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) riferisce che oggi la Ministra della Giustizia partecipa alla Camera, presso la Commissione Giustizia, ad una seduta sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza; chiede se vi sarà analogha interlocuzione presso la Commissione Giustizia del Senato.

Il **SOTTOSEGRETARIO** assicura che, sul tema, vi sarà occasione di confronto con il Governo anche presso questa Commissione.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la sede consultiva sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza verrà calendarizzata a breve ed eventualmente, in quella sede, potrà essere richiesto l'intervento della Ministra della giustizia.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) fa presente, ad integrazione di quanto riportato dal senatore Caliendo, che attualmente tutte le Commissioni stanno svolgendo le audizioni relativamente ai programmi del piano nazionale di ripresa e resilienza; auspica, quindi, che la programmazione dei lavori della Commissione Giustizia del Senato non tralasci questa importante materia.

Evidenzia il rischio di una marginalizzazione della Commissione Giustizia del Senato anche nel dibattito relativo alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura iniziato presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati e che, per ragioni di tempo, comprimerà le possibilità d'intervento della Commissione Giustizia del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che farà tutto il possibile perché, sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, venga data dignità ed occasione di confronto alla Commissione Giustizia del Senato: è stato questo l'intendimento con cui lo scorso Ufficio di Presidenza integrato ha privilegiato la trattazione di questo e di altri temi, programmandone la calendarizzazione nella presente settimana.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1870\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

[\(2097\)](#) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

[\(2130\)](#) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

[\(Doc. XXII, n. 26\)](#) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Discussione del disegno di legge n. 1870, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2097 e 2130 e del *Doc. XXII*, n. 26 e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) avverte preliminarmente che prende avvio la discussione dei disegni di legge nn. 1870, 2097 e 2130 e del documento XXII, n. 26, assegnato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Poiché le varie iniziative presentano oggetti identici o strettamente connessi, saranno esaminati congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi il disegno di legge n. 1870 (Bernini ed altri) che lamenta l'uso politico della giustizia, con riferimento inevitabile al ruolo del Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di rilevanza costituzionale, che con i poteri di nomina-trasferimento e disciplinare, stabilisce chi e dove comanda tra i magistrati. Per la stessa credibilità della giustizia giudica doveroso fare chiarezza su quanto recentemente affermato dal dottor Palamara, per anni presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), che getta una lunga ombra sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, descrivendolo come un usbergo dietro il quale si nasconde in realtà il massimo della discrezionalità dei pubblici ministeri.

È necessario quindi, secondo i proponenti, consentire al Parlamento, con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, di accertare: *a)* lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura; *b)* lo stato dei rapporti tra magistratura e *media*; *c)* se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia *extra* parlamentari; *d)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti; *e)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sul conferimento degli incarichi direttivi e sullo

svolgimento dell'azione disciplinare da parte degli organismi di autogoverno della magistratura; *f*) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale; *g*) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; *h*) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti, nella definizione dei calendari, con particolare riguardo a quei procedimenti che abbiano visti coinvolti *leader* ed esponenti politici di ogni partito; *i*) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo e, più in generale, con l'esercizio delle funzioni da parte di altri organi costituzionali; *l*) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e i procedimenti penali, civili, amministrativi, tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

Dalle medesime premesse parte il disegno di legge n. 2097 (Balboni ed altri), secondo cui emergerebbe l'esistenza di un vero e proprio « centro di potere » esterno al CSM, in cui personalità di rilievo sia nella magistratura che nel mondo politico e istituzionale dialogano tra loro creando una fitta e strutturata rete di intromissioni e raccomandazioni, finalizzata essenzialmente a influenzare e a decidere, tra l'altro, le più importanti nomine nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e governativa. L'esigenza di ripristinare un corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, procedendo ad una profonda e incisiva riforma del CSM e della giustizia italiana, passa anche per l'indagine sulle responsabilità di coloro che hanno avallato siffatti comportamenti, siano essi magistrati o politici. Lo strumento idoneo per consentire un'approfondita riflessione sulla questione, mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta che avrà il precipuo compito di indagare e di individuare eventuali responsabilità in chi abbia assunto e influenzato le decisioni delle nomine dei vertici giudiziari alimentando il ruolo politico delle correnti della magistratura e inficiando gravemente la nostra democrazia. In tal modo si accerterebbe l'eventuale esistenza di un sistema di potere teso a costituire un vero e proprio mercato delle toghe e sulle eventuali responsabilità di quanti con le proprie azioni avessero inteso pilotare la giustizia secondo convenienze politiche, violando il fondamentale principio della separazione dei poteri giudiziario e politico e inficiando l'imparzialità, l'indipendenza e la credibilità dell'intera magistratura nonché il più alto principio di democrazia che dovrebbe caratterizzare l'operato di uno Stato di diritto e di ogni suo potere.

Il disegno di legge n. 2130 (Ostellari ed altri) ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale sia un feticcio sostanzialmente eluso da tempo, stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella formazione dei ruoli d'udienza (con particolare riguardo all'applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le «buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno 2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo organo che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato "lo strapotere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze reciproche tra giustizia e politica. Che le «correnti» in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare « il potere delle correnti ». Lo spaccato che però è emerso, a seguito della pubblicazione

delle *chat* e che per la prima volta ha portato almeno parte dei *media* italiani a informare l'opinione pubblica, è non solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante. Il dottor Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al procedimento disciplinare che lo riguardava, aveva depositato una lista testi di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designazione di un magistrato ad un incarico direttivo. Come noto la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale riguardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolpa dall'incolpato poi radiato.

Tuttavia, per i proponenti, quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere investigato dal Parlamento: questi, approvando l'istituzione di una commissione d'inchiesta, appresterebbe lo strumento idoneo a conseguire il fine di individuare i percorsi di riforma, necessari ad evitare il perpetuarsi dell'inquietante spaccato emerso per effetto del cosiddetto "caso Palamara". Si tratta infatti di conoscere gli esatti contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

Infine, il *Doc. XXII*, n. 26 (Bernini ed altri) parte dai medesimi presupposti sopra enunciati, ma individua uno strumento diverso: l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. Essa sarebbe composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide quanto espresso dal relatore e sottolinea l'importanza dell'incardinamento di una Commissione d'inchiesta monocamerale, visto l'avvicinarsi della chiusura della presente legislatura.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come il disegno di legge ed il documento XXII del suo Gruppo fossero stati più volte portati vanamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione Giustizia da esponenti del suo Gruppo, senza mai ottenere l'unanimità necessaria per la loro calendarizzazione: pur condividendola, evidenzia tuttavia il ritardo con la quale la questione viene finalmente attenzionata da tutti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che imputa a disattenzione l'unanimità, effettivamente registratasi, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato sulla calendarizzazione dei testi in titolo - esprime contrarietà alla proposta di creare una commissione d'inchiesta, anche solo monocamerale, ritenendo che in questo momento vi siano altre priorità per il sistema giustizia; in particolare ricorda l'importanza della legge sull'ordinamento giudiziario, con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, l'impatto dei *referendum* sulla giustizia, l'esercizio delle deleghe processuali civile e penale già conferite l'anno scorso; pertanto affrontare il rapporto tra politica e magistratura potrebbe solo portare, a suo avviso, ad un riacutizzarsi delle tensioni all'interno della maggioranza ed essere strumentalizzato per finalità di propaganda elettorale. Ritiene invece necessario accogliere l'invito del Presidente della Repubblica per lavorare in maniera unitaria, con l'obiettivo di migliorare le attuali principali criticità del sistema giudiziario.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) condivide l'opinione del senatore Mirabelli e ritiene che, trattandosi di un argomento divisivo e particolarmente sensibile, verrà a breve sottoscritta una richiesta al Presidente della Commissione per il passaggio di tale disegno di legge alla sede referente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'intervento del senatore Pillon, sulla necessità

della creazione di una commissione monocamerale piuttosto che bicamerale, riporta come - nella propria esperienza quarantennale di magistrato - non abbia mai avuto riscontro reale dei fatti che vengono raccontati nel noto libro del Palamara; tuttavia ritiene necessario accertare quanto denunciato, soprattutto per chiarire se si sia trattato di fatti episodici o al contrario di fatti che coinvolgono l'intero sistema della magistratura.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità e criticità rispetto ai disegni di legge in titolo ed al testo che propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale; ritiene innanzitutto che non ci si possa fare dettare l'agenda politica da libri scritti da persone attualmente sottoposte a procedimento penale e disciplinare. Ricorda poi come il Consiglio Superiore della Magistratura sia un organo di rilevanza costituzionale avente natura politica - perché composto anche da membri laici eletti dal Parlamento - e pertanto la commistione tra la politica e la magistratura è, a suo dire, normale: pertanto non ha senso indagare su un rapporto che è fisiologico, tantomeno attraverso l'instaurazione di una commissione d'inchiesta soltanto. Ribadisce che in questo momento ci sono altre priorità per il sistema della giustizia, quale la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ed i referendum sulla giustizia; conclude il proprio intervento chiedendo, in via principale, la non trattazione del disegno di legge, ed in subordine presenta un'istanza per il passaggio in sede referente. Aderisce la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) esprime rammarico per quanto richiesto da alcuni colleghi: ritiene piuttosto che il Parlamento, rappresentando le perplessità e il malessere serpeggiante presso l'opinione pubblica a seguito del noto caso Palamara, dovrebbe farsi interprete della necessità di fare chiarezza sulle zone d'ombra che pure esistono nella magistratura. Riportando la propria esperienza ultratrentennale di avvocato, riscontra come ormai da parte dei cittadini ci sia una generalizzata sfiducia nei confronti dell'ordinamento giudiziario e della magistratura nel suo complesso. Replicando al senatore Mirabelli, poi, ritiene che il riferimento ai *referendum* sulla giustizia sia inconferente e che la verità storica prescindano dagli accertamenti penali e disciplinari che verranno compiuti nei confronti del Palamara.

In replica al senatore Grasso fa presente come il disegno di legge proposto dal suo Gruppo si concentri sulle degenerazioni dei rapporti tra politica e magistratura, riconoscendo infatti che il dialogo tra politica e magistratura sia funzionale rispetto al funzionamento concezione di un organo di rilevanza costituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura. Non vede quindi le ragioni per cui la costituzione di questa commissione d'inchiesta possa innalzare lo scontro politico all'interno della maggioranza, ricordando come l'esercizio della giustizia sia proporzionale all'esercizio della democrazia; ritiene piuttosto che non ci siano più i tempi per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale e non resta pertanto virare verso uno strumento di indagine flessibile quale la commissione monocamerale. Annuncia pertanto l'intenzione di collaborare pienamente alla creazione della commissione monocamerale, ricordando tra l'altro che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei Deputati fin dallo scorso anno, senza addivenire a nessun risultato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che la Camera dei deputati aveva già avviato un approfondimento su questo tema, con l'unica differenza tuttavia di aver previsto una commissione bicamerale e non monocamerale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene esprimendosi favorevolmente alla costituzione della commissione d'inchiesta: evidenzia come l'eventuale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non cancellerà nei cittadini le perplessità che determinati fatti hanno fatto emergere e suscitato. Ritiene, tuttavia, che la questione possa essere oggetto di un dibattito in aula, e non solo presso la Commissione Giustizia del Senato; manifesta tuttavia qualche perplessità sul fatto che il tempo residuo per il lavoro della commissione monocamerale sia piuttosto limitato.

Il [PRESIDENTE](#) - ribadendo che la Commissione Giustizia è la sede più adatta per affrontare il dibattito su tali argomenti - dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente dei disegni di legge e del documento in titolo, a firma dei senatori Grasso, Grazia D'Angelo, Alessandra Maiorino, Lomuti, Angela Anna Bruna Piarulli, Felicia Gaudiano, Anna Rossomando e Mirabelli.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si rimette alla relazione svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), esprimendo perplessità sul fondamento costituzionale di una legge che pretenda di mettere sotto inchiesta il Consiglio Superiore della Magistratura, si dice piuttosto favorevole all'apertura di un dibattito politico su quanto il caso Palamara ha fatto venire alla luce; ma esprime la propria netta contrarietà all'instaurazione di una commissione d'inchiesta, che prenda spunto da un libro scritto da un soggetto querelato per i fatti narrati nel medesimo libro. È opportuno che il Parlamento risponda al senso di sfiducia dei cittadini nella magistratura con le adeguate riforme, ricordando il percorso condiviso che è stato intrapreso per esempio in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo alla presunzione di non colpevolezza o alla riforma del processo civile o penale. Ritiene, quindi, la proposta di una commissione d'inchiesta fuori luogo ed eccentrica anche rispetto alla funzione tipica delle commissioni d'inchiesta; invita semmai a convergere sulla sua proposta di rango costituzionale, per la costituzione di un'alta corte investita del giudizio disciplinare dei magistrati.

Per il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) la Commissione d'inchiesta innanzitutto dovrebbe avviare i propri lavori, proprio per accertare fatti e non per basarsi semplicemente su notizie riportate su un libro; ritiene pertanto utile l'avvio dei lavori di tale commissione, mentre un mero dibattito politico non sarebbe comunque in grado di conseguire la profondità e l'accertamento dei fatti, ottenibile solo attraverso gli strumenti di indagini tipici di una commissione.

Rivendica quindi il dovere della classe politica di reagire all'inadeguatezza della magistratura in questo momento storico; ritiene quindi che questa sia un'occasione irripetibile per fare chiarezza su una serie di vicende che meritano approfondimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), evidenziando l'esistenza di posizioni divergenti in merito a siffatti disegni di legge e chiedendo, pertanto, la nomina di un secondo relatore; ricorda infine come oggi stesso vi siano provvedimenti più urgenti da analizzare, quali il disegno di legge sul doppio cognome su cui vi è stato un intervento sollecitatore da parte della Corte Costituzionale.

Il **PRESIDENTE** prende atto della richiesta del senatore Mirabelli, riservandosi una decisione sulla richiesta di nomina di un correlatore.

Interviene il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del proprio capogruppo anche in ordine all'importanza dell'indipendenza della magistratura; ribadisce come solo una commissione d'inchiesta possa consentire di fare luce su fatti particolarmente sgradevoli e ritiene, quindi, del tutto inutile una discussione politica, che potrebbe finire semplicemente col rivelarsi sterile e dimenticata da tutti nel giro di qualche mese. Tuttavia auspica che la commissione d'inchiesta sia portata avanti da tutti i parlamentari con spirito collaborativo e non venga strumentalizzata per finalità di campagna elettorale.

Il **PRESIDENTE**, espresso apprezzamento per la vivacità del dibattito che meriterebbe ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1024) PILLON ed altri. - Disposizioni contro il turismo riproduttivo
(Discussione e rinvio)

Il relatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono impunemente utilizzate da alcuni connazionali che acquistano gameti umani scelti su veri e propri cataloghi *on line*, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici.

I bambini nati a seguito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser definiti « acquirenti », violando in tal modo i più basilari diritti dell'essere umano. La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio 2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la « relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un'adozione legale, con l'obiettivo di proteggere i bambini ».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore stabilendo che la stessa « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ». Non è possibile tuttavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale. La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è pervenuta a sezioni semplici ad una pronuncia assolutoria in un caso consimile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

Il disegno di legge giudica pertanto necessario intervenire e colmare tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto « turismo riproduttivo », inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma.

È infine necessario dare una definitiva indicazione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche al codice penale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 anche se commessi all'estero.

L'articolo 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge n. 40 del 2004. L'articolo 3

meglio specifica in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) giudicherebbe utile un rinvio, posto che il tema oggetto del testo è attualmente materia su cui si attende una pronuncia della Camera dei deputati. Tuttavia, dinanzi alle insistenze dei Gruppi, dichiara di essere allo stato in grado di depositare esclusivamente una relazione di illustrazione tecnica: essa tiene conto della sola versione proposta con il disegno di legge, che non sconta come la materia sarà successivamente modificata dal dibattito presso la Camera dei deputati. Il disegno di legge in titolo si compone di venticinque articoli e apporta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM portando l'attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ovviamente, al Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni. Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare. Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano individuati annualmente mediante sorteggio.

L'articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L'articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche alla composizione della segreteria e dell'ufficio studi. Viene specificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l'ufficio studi il CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati cassazionisti e ai magistrati.

L'articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro anni e non più ogni due.

L'articolo 8 introduce importanti novità nel funzionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo delle correnti di avere un'influenza nel conferimento degli uffici direttivi. In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parlamento. Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelligibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Ministero.

L'articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore. In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell'organo, il potere di convalidare l'elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida, nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere. L'articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime l'articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei corpi elettorali.

L'articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove disposizioni del disegno di legge. L'articolo 13, oltre ad alcune modifiche di coordinamento, sostituisce il quarto comma dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. Con l'intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

L'articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per l'elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La ratio del disegno riformatore è l'eliminazione del verticismo insito nell'attuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meritoriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base dell'organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro programmi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze professionali, in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l'elezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio interno tra i delegati un componente ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due

fondamentali elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'articolo 15 apporta modifiche in merito all'elettorato passivo, eliminando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l'elezione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione; i magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle elezioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema elettivo; a tal fine viene interamente riscritto l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell'articolo reca: calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature.

Il Presidente del CSM indice le elezioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il CSM nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi l'ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione. Le candidature a componente del CSM devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura.

L'articolo 17 apporta modifiche in materia di votazioni e scrutinio, rese anch'esse necessarie per adeguare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un'intera riscrittura dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non

inferiore a dieci ore. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contestazioni. In particolare l'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto. L'articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami: le competenze sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione. L'articolo 21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese, membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di parentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far parte magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione. L'articolo 22 apporta modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati andando a sostituire l'attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per adeguare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze. L'articolo 25 autorizza il Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l'eventuale soppressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per il caso che le prime elezioni del CSM successive all'entrata in vigore della legge debbano svolgersi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene auspicando l'avvio di una discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura - anche grazie al disegno di legge in titolo - già prima che il testo all'esame della Camera dei deputati giunga alla Commissione Giustizia del Senato.

Il seguito della discussione è comunque rinviato.

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(1025) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nella sua veste di nuovo capogruppo in Commissione del Movimento 5 stelle, dichiara l'intento di ritirare il disegno di legge n. 1025 affinché la sua prima firma non ostacoli sviluppi procedurali non divisivi.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, non appena verrà ufficializzato il ritiro del disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, la medesima verrà da lui designata come correlatrice dei restanti disegni di legge in titolo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra i disegni di legge in esame che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Ad oggi, l'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge. Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo; la trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia): essa ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Sul tema del cognome è recentemente re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica "Cognome della moglie", stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito

conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze). Il nuovo art. 143-bis, ora rubricato "Cognome dei coniugi", prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 del ddl 170 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell'art. 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato.

Il disegno n. 286, di iniziativa della senatrice Unterberger, all'articolo 1 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Impregiudicata la decisione di rituarlo, quando sarà annunciata in Assemblea, si illustra il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maiorino e Dessì; esso all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e hanno il diritto di trasmetterlo al proprio figlio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, per un massimo di un cognome per genitore. L'articolo 3 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente

della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988, devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 prevede infine l'entrata in vigore.

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti e altri, anzitutto introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre. L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi e altri, all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. L'articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-quater per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato, cui aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 7 prevede un successivo regolamento attuativo; l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris e altri, è composto da otto articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio e abrogando l'articolo 156-bis, e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio). L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del

figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-quater (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge - le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, sul tema del doppio cognome, un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che, quando il disegno di legge verrà presentato, verrà congiunto agli altri pendenti sulla medesima materia. Nell'intanto, su richiesta del senatore MIRABELLI propone che il termine per l'indicazione dei soggetti da udire sia fissato al più presto.

La Commissione conviene sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per indicare i soggetti da audire a venerdì 25 febbraio alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento
(Discussione e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo che si compone di sei articoli, di cui quattro propongono delle modifiche al codice di procedura penale. L'articolo 1 interviene sull'articolo 335 del codice di procedura penale che, nell'ambito delle disposizioni procedurali sulle indagini preliminari, disciplina il registro delle notizie di reato. Attualmente il primo comma prevede che il pubblico ministero iscriva "*immediatamente*", nel registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. La modifica proposta interviene sul citato primo comma prevedendo che l'iscrizione nel registro da parte del P.M. debba avvenire a pena di nullità assoluta entro ventiquattro ore. In proposito si osserva che attualmente il 335 del codice di procedura penale non prevede un termine perentorio entro il quale iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. La *ratio* originaria è quella di sollecitare la pubblica accusa a registrare nel più breve tempo possibile la notizia di reato senza però fissare un termine rigido. Identica *ratio* si riscontra in un altro importante articolo del codice di procedura penale: l'articolo 347, che disciplina l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero da parte della P.G. È previsto infatti che acquisita la notizia di reato la polizia "*senza ritardo*", riferisca la notizia al Pubblico Ministero. La fissazione di un termine sottoposto a regime di nullità assoluta potrebbe avere la conseguenza di paralizzare l'avvio delle indagini preliminari in tutti quei numerosi casi in cui i ritardi dell'iscrizione dipendono dal sovraccarico degli uffici competenti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 407 c.p.p. che regola i termini di durata massima delle indagini preliminari. Attualmente al terzo comma è previsto che qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal

giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Si tratta di un importante istituto a garanzia dell'indagato. Il disegno di legge a firma Vitali propone di sostituire l'attuale terzo comma con altro che preveda che, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero debba a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 453 del codice di procedura penale che disciplina i casi e i modi del giudizio immediato. Attualmente il comma 1-*bis* prevede che il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro *ex* articolo 335) e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

L'articolo 3 sostituisce questo comma 1-*bis* con due nuovi commi dove sostanzialmente si prevede che: la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero sia a pena di nullità assoluta; la stessa debba avvenire entro sessanta giorni (non più centottanta) dall'esecuzione di una misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura; infine, sempre a pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio immediato, deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni generali dedicate dal codice di rito al dibattimento introducendo un nuovo comma nell'articolo 477 del codice di procedura penale, che disciplina la durata e la prosecuzione dello stesso. In particolare vengono assoggettate al regime di nullità assoluta due circostanze molto frequenti nella dinamica del giudizio: quando si verifica che non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza ed il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo (art. 477, comma 1) e quando il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi (art. 477, comma 2). Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove disposizioni e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4 dell' Atto Senato n. 2261 si osserva in linea generale che assicurare il principio di ragionevole durata del processo - aumentando il numero delle attività tassative da compiersi a pena di nullità assoluta e come tali insanabili e rilevabili in ogni stato e grado - può apparire solo *prima facie* come una strada di facile riduzione dei tempi, ma non tiene conto della complessità dell'intero sistema processual-penalistico i cui ritardi sono più che altro dovuti all'elevato numero di procedimenti pendenti, alla mancanza di risorse economiche, umane e strumentali e all'esistenza di "colli di bottiglia" che creano momenti di stallo del processo. Va tenuto conto inoltre che è stata da poco approvata dal Parlamento la legge n. 134/2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari": essa prevede principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni degli aspetti che si propongono di modificare con l'A.S. 2261, in particolare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, i termini di durata delle indagini preliminari, i procedimenti speciali tra cui il giudizio immediato, il giudizio di primo grado in particolare il dibattimento.

Ferma restando la assoluta libertà di iniziativa legislativa del Parlamento per il tramite dei suoi componenti, nel caso di specie appare forse più prudente attendere l'entrata in vigore dei decreti attuativi, prima di modificare queste poche ma importanti disposizioni del codice di rito, onde evitare che una complessiva riforma strutturale del processo penale possa essere svilita da singoli interventi a "macchia di leopardo" che - seppur sorretti dall'intento di rispettare il più possibile il principio costituzionale della ragionevole durata - sono tuttavia slegati da una revisione complessiva dagli istituti che disciplinano la materia.

Il SOTTOSEGRETARIO, chiamato ad esprimersi sulla relazione, ne ravvisa la anomala caratterizzazione nei termini di una contrarietà di stretto merito: preferisce allora riservarsi una valutazione all'esito del dibattito, quando verrà svolto in Commissione Giustizia.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) auspica che possa avviarsi una discussione generale al più presto evidenziando come l'intervento del senatore Grasso, piuttosto atipico rispetto al classico intervento introduttivo, abbia, di fatto, aperto una riflessione nel merito del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

(2322) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia. Si rammenta che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo finalizzato a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In adempimento a quanto enunciato nella legge delega, il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali. Tra le sezioni distaccate di tribunale soppresse, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha individuato gli uffici della sezione distaccata di Olbia che sono stati accorpati al tribunale di Tempio Pausania.

Il disegno di legge in esame ha la finalità di proporre una specifica iniziativa legislativa che contempli la riorganizzazione e la redistribuzione degli uffici giudiziari di questo territorio, senza modifica della circoscrizione giudiziaria, mediante l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia, con il conseguente accorpamento del tribunale di Tempio Pausania che andrebbe a costituirsi come ufficio di prossimità.

La proponente ricorda che la città di Olbia ha consolidato nel tempo la sua funzione di importante e sempre più esteso centro economico-sociale per tutto il territorio del nord-est della Sardegna. È l'unica città d'Italia che ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita demografica vertiginosa, che al 31 dicembre 2019 fa registrare un aumento della popolazione ufficiale fino a toccare quota 61.460 residenti (già nell'anno 2015 si registrava un incremento demografico del 24 per cento nazionale e del 3 per cento regionale), a questi dati vanno aggiunti almeno 20.000 persone che vivono in città ma non hanno ufficializzato la residenza, secondo le stime calcolate dagli uffici comunali in base alle utenze Enel e alla produzione dei rifiuti solidi urbani; i residenti effettivi sarebbero, pertanto, circa 82.000. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione aumenta in misura esponenziale. Gli stranieri sono oltre 6.000.

È necessario, pertanto, secondo la relazione del disegno di legge ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di questo territorio riconoscendo a Olbia il fondamentale ruolo trainante svolto sul piano economico e sociale, così da assicurare gli sviluppi futuri soprattutto al fine di rendere più efficiente il servizio della giustizia, nel pieno rispetto dei criteri direttivi sui quali deve fondarsi l'emanazione di una norma primaria che incida sull'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. L'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia si impone anche per rispondere all'esigenza di controllo del tasso d'impatto della criminalità organizzata. La città di Olbia dovrebbe costituire, pertanto, un presidio di giustizia sia per i cittadini che per gli avvocati, le forze dell'ordine e gli stessi magistrati che versano costantemente in una situazione di grave disagio anche sotto un altro importante profilo.

La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda che nel febbraio del 2020 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, ha definito assai difficile la situazione della procura di Tempio Pausania. Anche la qualità del lavoro è stata definita particolarmente impegnativa, soprattutto nel periodo estivo in cui, a causa del notevolissimo afflusso di turisti, si intensificano i reati in materia di stupefacenti, le aggressioni alle fasce deboli e i reati contro il patrimonio, anche di notevole gravità. Il presente disegno di legge tiene conto dei significativi dati riportati, che sottolineano come la ridefinizione della geografia giudiziaria, operata con i richiamati interventi normativi, nel territorio del nord-est della Sardegna non si sia tradotta in un incremento di efficienza nell'amministrazione della giustizia, ma, di contro, abbia posto in evidenza l'inadeguatezza del tribunale di Tempio Pausania quale tribunale ospitante, con un conseguente indebolimento della percezione della sicurezza stessa del territorio. Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati soggetti interessati ad illustrare, sui vari versanti, questa situazione territoriale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) manifesta alcune perplessità nel merito di tale provvedimento, ritenendo che sarebbe più opportuno che venga discusso nell'ambito di un generale disegno di riforma della geografia giudiziaria; preannuncia pertanto la richiesta di passaggio alla sede referente al fine di poi ricongiungere tale disegno di legge con gli altri inerenti la stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente del disegno di legge in titolo, a firma dei senatori Cucca, Alessandra Maiorino, Grazia D'Angelo, Angela Anna Bruna Piarulli e Felicia Gaudiano.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(2322\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà per acquisita la relazione già svolta in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 4 marzo prossimo, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*
[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra i disegni in titolo che recano misure finalizzate a favorire il trattamento e il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. Ritiene opportuno procedere dapprima alla illustrazione del disegno di legge n. 1868, di iniziativa della senatrice

Conzatti, in quanto di più ampia portata. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, le cui risorse sono destinate, per l'appunto, al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tale Fondo il disegno di legge destina una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133 del 2008) (comma 1).

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: enti locali, in forma singola o associata (lett. a); associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b); enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata (lett. c).

Tali centri - ai sensi del comma 4 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case rifugio (*ex* articolo 5-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013). Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziare.

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013. A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto: della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime (lett. a); del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale (lett. b); della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti (lett. c); dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico (lett. d); della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. legge n. 38 del 2009), e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, introdotti dal disegno di legge in esame (lett. e).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 5 - al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 6).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che essa ricalca in larga parte il contenuto dei commi 661-667 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

L'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente che gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonimento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 282-quinquies. Il nuovo articolo prescrive l'obbligo del percorso di recupero per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere (articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale), destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti.

L'articolo 4 prevede un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si debba tenere conto della situazione personale dei soggetti. Sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L'articolo 5, da ultimo, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, la c.d. legge sul codice rosso, destina 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, ha modificato - è opportuno ricordare - l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale).

Il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa dei senatori Maiorino e altri, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce e disciplina i centri di ascolto per uomini maltrattanti, ricalcando in larga parte il contenuto dell'AS 1868. L'articolo incrementa (in proposito è opportuno ricordare che l'ultima legge di bilancio ha incrementato le risorse del Fondo proprio per tali finalità) il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di

3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando tali risorse esclusivamente alla creazione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti. La disposizione disciplina i centri di ascolto, delineando poi la procedura per la ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 93 del 2013 inserendo i centri per uomini maltrattanti all'interno del percorso indicato dal questore all'atto della procedura di ammonimento al fine non solo di indirizzare il soggetto autore della violenza domestica o di genere verso una compiuta rivalutazione comportamentale ma anche di abbattere i rischi di recidiva. La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di un'aggravante nei casi in cui i delitti di percosse e lesioni di lieve entità siano posti in essere da soggetti già ammoniti; modificando nel contempo il regime di procedibilità - rendendola d'ufficio - nei casi in cui tali delitti siano commessi da soggetti già ammoniti.

Infine l'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009 in materia di ammonimento del questore nei confronti degli autori del reato di stalking. Il disegno di legge prevede che il questore possa non solo adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni disponendo anche l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, ma anche richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene precisando al senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) alcuni elementi della relazione del senatore Cucca; indi concorda col RELATORE sulla necessità di svolgere apposite audizioni ma ritiene, anche, che molte esigenze istruttorie potranno più celermente essere soddisfatte acquisendo documentazione presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e la relativa relazione in materia.

Il [PRESIDENTE](#) propone termine per l'indicazione dei soggetti da audire al 25 febbraio prossimo alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio per consentire ai Gruppi di espletare una ampia e approfondita discussione generale.

Il sottosegretario SISTO concorda con il Relatore circa la necessità di un ampio dibattito, ma compatibilmente con la necessità di accelerare nella trattazione provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) la Commissione conviene di rinviare la discussione stante la ristrettezza dei tempi, versandosi a ridosso dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze - che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario di Massa - la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese - Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate

prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.

Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.

Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'amministrazione comunale.

Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia l'istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte d'appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all'istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l'istituzione della, relativa procura della Repubblica avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondario. Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all'istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il disegno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione locale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi termini dell'altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa situazione territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza dei prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 febbraio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
273ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede di lasciare aperta la discussione generale per consentire ai Gruppi di fare il punto su quanto emerso dalle audizioni.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica tuttavia che la discussione generale possa concludersi in tempi brevi, sottolineando l'urgenza dell'approvazione di tale disegno di legge.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) condivide l'intervento del senatore Pellegrini ma fa presente che, pur nel rispetto di tempi ristretti, si tratta di un provvedimento importante atteso dal mondo professionale e sul quale urge un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi un cronoprogramma che preveda la chiusura della discussione generale entro martedì prossimo, per poi procedere all'indicazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) chiede che si possa fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene non sia possibile farlo oggi per ragioni di ordine dei lavori sottese alla stessa lettera delle disposizioni regolamentari; tuttavia ipotizza che, alla luce dell'enunciato cronoprogramma, la fissazione del termine per gli emendamenti cadrà tra 8 ed il 10 marzo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e che il disegno di legge n. 1025 è stato ritirato dalla senatrice Maiorino, ora formalmente correlatrice.

La relatrice **MAIORINO** (M5S) preannuncia un disegno di legge a firma del proprio gruppo; il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda che verrà depositato a breve anche il disegno di legge del gruppo della Lega e chiede pertanto la posticipazione del termine per l'indicazione degli esperti da udire su tale materia, rispetto a quanto era stato fissato nella precedente fase procedurale.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da udire al 4 marzo prossimo, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e sospensione)

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU-Eco), relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2021: presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, si compone di 20 articoli.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, il quale delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 - di

esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, in base al comma 1 la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al «compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'art. 4 della legge di delegazione europea 2018; la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i «reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata». In relazione a questo ampio catalogo di reati - che al momento è sprovvisto di una codificazione normativa - il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali.

Il disegno di legge prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lett. i), ha delegato il Governo ad «apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di «contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale». Si ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio.

La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati (detti anche PED) di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagiata a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza, peraltro, non è sfuggita al Consiglio Superiore della magistratura che, nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo, ha rilevato che la circostanza che «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse», comporterà che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)». Per ovviare a queste difficoltà il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Il comma 2 dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 11 che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del

membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al comma 2. In particolare il Governo dovrà definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di *Eurojust*, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi in relazione alle attività svolte. In proposito si osserva che l'incarico di membro nazionale, competente ad esercitare funzioni in materia di cooperazione giudiziaria e di coordinamento investigativo internazionale, è solo per alcuni aspetti assimilabile a quello del procuratore europeo (per le attività di coordinamento) mentre non si rinvencono altri soggetti con analoga natura e compiti nel panorama internazionale. Del tutto peculiare è il "doppio cappello" che ha il membro nazionale, quale esponente del suo sistema giudiziario, inserito nel circuito informativo nazionale, e di membro di un'Agenzia europea, quale componente del Collegio. Sarebbe sul punto necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su *Eurojust*, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust* (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto previsti dall'art. 7 par. 2 del Reg. 2017/1727) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto. Poiché l'art. 7 par. 2 richiamato prevede che il membro nazionale sarà assistito da un sostituto ed un assistente (dotazione minima obbligatoria), ne deriva che la composizione massima dell'ufficio potrà essere, secondo i criteri della delega, di 6 componenti. In merito si osserva che già oggi l'Ufficio italiano è composto da 6 componenti, di cui 4 magistrati e 2 esperti nazionali distaccati. La limitazione numerica contrasta dunque con la costante crescita operativa dell'agenzia e con le prospettive di ulteriore crescita ed introduce un limite non previsto nel Regolamento. Quest'ultimo, infatti, prevede, all'art. 7 comma terzo, che più *deputy* ed assistenti (*additional deputies and assistants*) possono essere nominati ed avere, d'intesa con il collegio, il loro posto di lavoro ad *Eurojust*, senza porre alcun limite. In conclusione sarebbe preferibile una previsione elastica, come già contenuta nel Regolamento, circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali.

Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie: l'art. 80 del Regolamento 1727/2018 espressamente prevede norme transitorie per quanto riguarda il membro nazionale, con possibilità di estensione del suo mandato secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma quinto del Regolamento (per la durata di cinque anni). Sarebbe utile una norma transitoria anche nella normativa italiana, per i magistrati italiani già in carica ad *Eurojust*, al fine di: eliminare ogni incertezza applicativa (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f). Infine il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni

del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g). Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame.

Ancora, l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera a)). In secondo luogo, il Governo deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione (lettera b)). Ancora, il Governo è chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (lettera c)).

In quarto luogo, nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia - quale Stato di esecuzione - a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (lettera d)). Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (lettera e)). L'articolo 12 reca poi, alla lettera f) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Con particolare riguardo alla procedura passiva il legislatore delegato deve: individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero (PM) e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che

dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. La lettera g) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (nn. 1- 6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che - sulla base degli atti - risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, infine, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). Relativamente alla procedura attiva (nn. 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del regolamento. Si vuole in altre parole prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorché non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.

L'articolo 12, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario») (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. - si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa - si da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera l). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 13, il quale reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La disposizione stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti; operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Infine afferisce a profili di competenza della Commissione l'articolo 14 che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012: apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili; assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali; adottare - al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati - ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi. Essi sono quelli emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La proposta del relatore è che la Commissione, con le osservazioni sull'articolo 11 - che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust) - esprima parere favorevole sulle parti di competenza illustrate.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità nel merito del provvedimento del Governo, soprattutto nella parte in cui si prevede una vera e propria cessione della sovranità giudiziaria in favore delle autorità europee.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la trattazione della questione per consentire adeguati approfondimenti sul tema.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), prima di procedere alla puntuale disamina del disegno di legge in titolo ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo con la legge n. 124 del 2017. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, "essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico". Secondo quanto esposto nel PNRR, una prima serie di misure in materia concorrenziale avrebbe dovuto essere presentata a luglio 2021 per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto della Segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel marzo 2021, considerato che la legge annuale sulla concorrenza fa parte della missione 1, componente 2, Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.

Venendo al merito, il disegno di legge n. 2469, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di 32 articoli. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, che interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 9 interviene ora al fine di rafforzare la tutela degli utenti e dei consumatori: in particolare al comma 1 si prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori mediante procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

Di interesse poi, della Commissione è anche l'articolo 10 che modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni

consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente). A tal fine l'articolo in esame reca novelle agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, viene sostituito il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175, attribuendo, come detto, alle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Nel testo vigente, tale competenza è attribuita: alle sezioni riunite in sede di controllo per i soli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alla sezione regionale di controllo per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla sezione del controllo sugli enti per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958. La novella mira quindi ad attribuire alle sole sezioni riunite una competenza attualmente attribuita a più sezioni della Corte dei conti. Secondo la novella al medesimo comma 4 dell'articolo 5 del testo unico, le sezioni riunite esprimono un parere sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 5, che oggi stabilisce che l'atto deliberativo (di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta) sia inviato dall'amministrazione interessata alla Corte dei conti "a fini conoscitivi". Con una modifica a tale comma 3, si propone di introdurre il riferimento "ai fini di quanto previsto dal comma 4", in luogo della finalità meramente conoscitiva del controllo qui attribuito alle sezioni riunite. L'ulteriore novella recata dall'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 20, comma 9, il quale oggi stabilisce che si proceda alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, da parte del conservatore del registro, della società a controllo pubblico che, secondo il testo vigente, "per oltre tre anni consecutivi", non abbia depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbia compiuto atti di gestione. Con la modifica in esame si prevede che tale sanzione si applichi in caso di mancato deposito del bilancio ovvero in caso di mancata effettuazione di atti di gestione per oltre due anni consecutivi.

Si segnala poi l'articolo 13 in materia di revisione e trasparenza dell'accREDITAMENTO e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Tale disposizione (oltre a modificare la disciplina sull'accREDITAMENTO istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti, sopprimendo peraltro la possibilità di un accREDITAMENTO provvisorio) interviene sulla disciplina relativa alla selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), titolari di accREDITAMENTO, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *Internet* istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accREDITAMENTO istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 18 modifica, poi, la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare la disposizione interviene sulla composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; sopprime la possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; individua gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. In particolare, con l'articolo viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e

MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori. L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE). Ancora, l'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: l'AGCOM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. A tal fine, viene integrato l'articolo 12 e introdotto l'articolo 16-*bis* nella legge n. 287/1990.

Infine segnala il parere espresso dal Garante, in particolare sull'articolo 32 e la sua ricaduta giurisdizionale che necessita di adeguato approfondimento, relativamente alla riforma della disciplina delle procedure di selezione dei membri delle Autorità indipendenti. La norma, in particolare, demanda ai soggetti titolari del potere di nomina l'istituzione di una commissione tecnica, composta - nel rispetto del principio della parità di genere - da cinque membri, dotati di requisiti di "indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza". Una specifica clausola di salvaguardia (all'ultimo periodo del comma 1) ribadisce l'autonomia delle Camere - e dei rispettivi Presidenti - ai fini della disciplina delle procedure di nomina di rispettiva competenza: per il Garante andrebbe individuato l'organo legittimato alla risoluzione delle controversie in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Ripresa dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame, sospeso precedentemente.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) in sede di dichiarazione di voto esprime le proprie perplessità sul fatto che si conceda l'esercizio di funzioni giurisdizionali ad organi sovranazionali, rinunciando a porzioni di sovranità nazionale; annuncia pertanto la astensione del proprio gruppo.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*), nella dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo, segnala come si tratti di un provvedimento che viene recepito già con grave ritardo, in ragione del quale ritardo si paventa anzi il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria; sottolinea che la cessione di porzioni di sovranità ad organi sovranazionali fa parte del sistema di cooperazione

giudiziaria europea che, ormai, è ampiamente consolidato nel nostro ordinamento (ispirato al principio di integrazione con l'ordinamento euro-unitario).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia la propria astensione.

La proposta di parere del senatore Grasso, messa ai voti previa verifica del numero legale, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2356) CALIENDO ed altri. - *Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riassume, in vece del relatore assente, l'*iter* in corso e l'attesa del parere della Quinta Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) interviene chiedendo al Sottosegretario chiarimenti in merito ai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, riportati all'interno del decreto "mille-proroghe".

Il sottosegretario SISTO conferma che l'articolo 8 comma 4-*quinquies* del testo licenziato dalla Camera dispone una proroga fino al 1° gennaio 2024 per le sedi giudiziarie abruzzesi oggetto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso l'8 febbraio scorso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) chiede, quando il correlatore sarà presente, di procedere alle votazioni

degli emendamenti, essendo decorso il termine senza che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del senatore Caliendo, su richiesta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) annuncia il deposito di una scheda di chiarificazione relativa al disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura a sua firma: lo mette a disposizione della Commissione a scopo istruttorio, per proiettare sulla regione Puglia una simulazione del suo effetto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone che il documento testé sottoposto sia messo a disposizione dei componenti della Commissione nell'area condivisa *Intranet* "Theca".

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario italiano

Il [PRESIDENTE](#) porta all'attenzione della Commissione la necessità di riprendere l'attività relativa all'indagine in titolo, avviata nei primi mesi del 2020 poi sospesa a causa delle vicissitudini emergenziali connesse all'emergenza pandemica: propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle. Esse dovranno contemplare l'audizione del nuovo titolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando sarà individuato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario SISTO conferma che la procedura di individuazione del successore del dottor Petralia è in corso.

Per il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) le uniche missioni fuori sede ammissibili dovrebbero essere visite istituzionali all'interno delle carceri, per toccare con mano lo stato della situazione carceraria; auspica tuttavia semplificazione e accelerazione nella trattazione delle indagini conoscitive.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) condivide l'opinione del senatore Cucca e ritiene urgente lo svolgimento di un sopralluogo in una delle carceri italiane, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la mancanza di personale, per le situazioni emergenziali connesse alla pandemia ed ai continui movimenti di protesta all'interno del sistema carcerario.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi, nell'ambito della procedura sopra delineata, di individuare una sede carceraria che potrebbe essere oggetto di una visita da parte della Commissione, al fine di svolgere un'adeguata istruttoria sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia la sua disponibilità a seguire da relatore, unitamente al senatore Lomuti, i lavori della indagine conoscitiva in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle audizioni da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

- all'articolo 11 sarebbe necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su Eurojust, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); sarebbe inoltre preferibile una previsione più elastica circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali. Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie.

